



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 49/A/2025

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa

iscritto al n. 6989 del registro di segreteria, depositato in data

25/11/2024, promosso da

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro

tempore;

contro

- Viani Giuseppe, nato a Cortina d'Ampezzo il 14/4/1973,

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carli e dall'avv. Corrado Di

Blasi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso i loro

domicili digitali francesco.carli@pecordineavvocatilaquila.it e

diblasistudiolegale@legalmail.it;

- "Il Casale" s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore

Viani Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carli e dall'avv. Corrado Di Blasi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali francesco.carli@pecordineavvocatilaquila.it e diblasistudiolegale@legalmail.it;

avverso

la sentenza n. 293 del 2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 6/9/2024.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 17/4/2025, il pubblico ministero dott.ssa Maria Concetta Carlotti, vice procuratore generale, e l'avv. Francesco Carli per gli appellati.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 20/12/2023 e ritualmente notificato, a seguito di apposita segnalazione prot. n. 126321 dell'1/3/2019 della Guardia di finanza, Nucleo di valutazione economico-finanziaria di Siracusa, conveniva in giudizio Viani Giuseppe e "*Il Casale*" s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, per essere condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 1.290.269,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività produttive, nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, per l'indebita percezione di

contributi comunitari previsti per le attività turistico-alberghiere.

1.1. La società “*Il Casale*” s.r.l. presentava, in data 31/5/2011, la domanda di contributi, erogati dalla Regione Siciliana per le nuove attività ricettive, di cui al bando pubblico approvato con D.D.G. n. 85 del 2001 (linea di intervento 3.3.1.4. del P.O. FESR 2007/2013) che finanziava, *“pena l'esclusione dalle agevolazioni contributive”*, programmi di investimento che fossero *“realizzati esclusivamente attraverso interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente”*, senza comportare *“alcun aumento volumetrico”*; ovverosia, programmi su *“edifici già ultimati in ogni parte che richiedono soltanto opere di recupero, risanamento, sostituzione di parte degli elementi e/o parziale ristrutturazione”* (articoli 6 e 7 del bando).

La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (C.R.I.A.S.), ente incaricato per la valutazione dell'istruttoria, riscontrava la preliminare conformità del progetto ai requisiti previsti dal bando sulla base della documentazione tecnica e amministrativa trasmessa, compresa la concessione edilizia n. 91/2011 del 13/5/2011 del Comune di Noto (cui seguiva la concessione edilizia in variante n. 21/2015 dell'11/3/2015) e la relazione del tecnico della società, geom. Dimauro, che inquadrava l'intervento come *“recupero architettonico degli edifici esistenti [...] senza alterazione dei volumi e della configurazione della muratura portante”*.

La predetta società, inserita nell'apposita graduatoria, era ammessa provvisoriamente all'agevolazione di euro 2.714.627,00, pari

al 50% del complessivo investimento ritenuto ammissibile (euro 5.429.254,009), con l'erogazione di un acconto pari ad euro 1.290.269,50 (D.D.G. n. 15422 del 30/6/2014 e bonifico del 30/12/2014), concesso dopo la stipula di apposita polizza fideiussoria rilasciata da Gable Insurance AG, poi sostituita da altra polizza di Argoglobal SE.

1.2. C.R.I.A.S., a seguito della rendicontazione finale presentata in data 28/1/2016 e integrata il 20/1/2017, avviava la verifica tecnica di collaudo, prevista dall'articolo 16 del bando, e riscontrava che il progetto era stato realizzato in palese violazione delle disposizioni del bando (articoli 6 e 7).

In particolare, dalla relazione tecnica dell'incaricato, arch. Alba Pontorno, emergeva:

“a) alcuni interventi su fabbricati esistenti (e non ancora diruti all'epoca della presentazione del progetto) hanno comportato incremento di volumetria, tramite elevazione delle mura perimetrali rispetto all'altezza oggettivamente verificabile dalle foto dello stato di fatto;

b) alcuni edifici risultavano già diruti e, quindi, la parte degli interventi oggetto di agevolazione riguardante la riedificazione di tali edifici conduce ad una nuova costruzione”.

C.R.I.A.S., con nota prot. n. 5175 del 7/3/2017, comunicava alla società e al Dipartimento regionale delle Attività produttive le irregolarità riscontrate, essendo stati apportati incrementi volumetrici vietati dal bando di gara, e preannunciava l'avviso del procedimento di revoca del contributo.

1.3. Il dirigente generale del citato Dipartimento, con nota prot.

n. 18320 del 27/7/2017, disponeva, dopo le osservazioni della società “*Il Casale*” s.r.l., un supplemento istruttorio, al fine di verificare il rispetto delle clausole del bando.

L’ing. Francesco Cagnes, incaricato per un nuovo accertamento tecnico, nella propria relazione dell’1/3/2018, riferiva di non aver potuto espletare le verifiche *in loco*, attraverso l’ispezione della struttura, poiché l’accesso gli era stato impedito per due volte (23/9/2017 e 12/10/2017), in violazione dell’articolo 17 del bando, né gli era stata data la possibilità di interloquire con gli amministratori; confermava, dunque, le conclusioni cui era giunta l’arch. Pontorno, esaminando la documentazione da questa acquisita.

Il Dipartimento regionale, con D.D.G. n. 1163/7S del 17/9/2018, disponeva, conseguentemente, la revoca del contributo.

1.4. Il pubblico ministero sosteneva che la condotta dei convenuti, “*Il Casale*” s.r.l. e il suo legale rappresentante e amministratore Viani Giuseppe che aveva presentato la domanda di contributo e richiesto le concessioni edilizie, aveva violato le prescrizioni del bando tese a vietare le ristrutturazioni comportanti aumento di volumetria di edifici già esistenti o la costruzione di nuovi edifici, nonostante nella relazione tecnica allegata al progetto si sostenesse che l’intervento non avrebbe comportato “*alterazione dei volumi e della configurazione delle murature portanti*”.

Aggiungeva, che l’Ufficio tecnico del Comune di Noto, dopo ulteriori verifiche, osservava, nelle note prot. n. 30214 del 24/7/2018 e

del 27/7/2018, che la volumetria originaria del fabbricato realizzato, giusta la concessione edilizia n. 91/2011, era pari a mc 4.068, come risultava dagli atti catastali, mentre il volume dichiarato dal progettista, nel progetto approvato, era pari a mc 6.648, circostanza confermata anche nella relazione prot. n. 126312 dell'1/3/2019 della Guardia di finanza agli atti.

In altri termini, il Casale s.r.l. tramite l'amministratore Viani, al fine di ottenere il contributo e le relative autorizzazioni, avevano posto in essere una condotta fraudolenta, esponendo dati catastali non veritieri nel progetto presentato, anche al fine di ottenere le concessioni edilizie per *"ristrutturare fabbricati mai esistiti o ristrutturare fabbricati che, pur essendo esistenti, avevano una consistenza originaria minore di quella poi ottenuta dopo la ristrutturazione"*.

1.5. Per il pubblico ministero le condotte dei convenuti, volte a rappresentare falsamente lo stato dei luoghi, con conseguente occultamento doloso del danno, avevano costituito l'antecedente causale dell'illecito erariale oggetto di causa, di cui erano chiamati a rispondere a titolo di dolo e, dunque, in via solidale, per avere tratto in inganno il Comune di Noto nel rilascio delle concessioni edilizie, nonché l'Assessorato Regionale e C.R.I.A.S. per ottenere, indebitamente, il contributo.

In via subordinata, riteneva che le citate condotte integrassero gli estremi della colpa gravissima, anziché del dolo, *"essendo emersi contegni caratterizzati da negligenza, superficialità ed imprudenza inescusabili"*.

1.6. In ultimo, la procura regionale richiamava i contenziosi

esistenti tra la società “// Casale” e la pubblica amministrazione.

1.6.1. La predetta società, al fine di ottenere il saldo del contributo economico, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Palermo il decreto ingiuntivo n. 6234/2017 per la somma di euro 1.290.269,50, opposto dall’Assessorato regionale delle Attività produttive, incardinando il giudizio R.G. n. 20967/2017.

La società, inoltre, impugnava il D.D.G. n. 1162/7S del 26/7/2018 di revoca del contributo ottenuto, pari ad euro 1.290.369,50, innanzi al Tribunale di Palermo, incardinando il giudizio R.G. n. 16558/2018.

Il Tribunale, riuniti i due giudizi, con sentenza n. 308 del 2022, allo stato impugnata in Corte d’appello, richiamando la consulenza tecnica d’ufficio dell’ing. Barresi, rigettava le doglianze della società, confermando la correttezza del decreto di revoca del finanziamento per violazione delle norme del bando di gara; all’uopo, il Tribunale accertava che *“la volumetria preesistente calcolata su base catastale, unico elemento anche se non probatorio, risulta inferiore a quella indicata dal progettista e il corpo B (sub 10) risulta costituito dal solo piano terra, mentre nel progetto è presente anche il primo piano”*.

Per il pubblico ministero l’incertezza *“originaria dello Stato dei luoghi preesistenti all’intervento di edificazione (che avrebbe dovuto ragionevolmente indurre gli odierni convenuti a tenere una condotta particolarmente prudente nel quantificare volumetrie ammissibili in realtà prive di qualsiasi riscontro, sia catastale che fotografico)”* era

stata superata dal consulente tecnico d'ufficio attraverso *“un confronto tra le planimetrie catastali e le visure storiche”* che lo aveva indotto a concludere che vi fosse stato un aumento di volumetria, con la conseguenza che il progetto ammesso a finanziamento non rispettava i requisiti di ammissibilità previsti dal bando; tale consulenza confermava, dunque, le conclusioni cui erano giunti l'arch. Pontorno, l'ing. Cagnes e l'Ufficio tecnico del Comune di Noto, nonché la Guardia di finanza che, sull'effettiva preesistenza e consistenza dei diruti aveva sentito a sommarie informazioni il dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Noto, ing. Giuseppe Favaccio, secondo il quale *“la concessione edilizia n. 91/2021 era stata rilasciata sulla base di una errata rappresentazione dello stato dei luoghi come indicati dalla ditta richiedente e dal suo tecnico”*.

L'attore pubblico aggiungeva che il Comune di Noto non aveva adottato il provvedimento di revoca in autotutela *“solo in considerazione della invocata inapplicabilità del disposto dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, in conseguenza del decorso del termine ivi previsto, e a fronte di apposito parere legale di cui l'ufficio provvedente si era dotato”* (determina n. 48669 del 27/11/2018).

1.6.2. *“Il Casale s.r.l.”* proponeva, altresì, opposizione alla cartella di pagamento n. 298201900080497229000, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo n. 3207 del 31/7/2019, sospesa dal Tribunale di Siracusa nelle more della definizione del giudizio di merito.

1.6.3. L'Assessorato regionale per le Attività produttive emetteva l'ingiunzione di cui al regio decreto del 14 aprile 1910, n. 639,

per ottenere il pagamento della polizza fideiussoria rilasciata da Argoglobal SE, opposta dalla predetta società innanzi al Tribunale di Palermo, con giudizio ancora in corso.

1.6.4. Giuseppe Viani, amministratore de “// Casale” s.r.l. e il geom. Dimauro, tecnico progettista, erano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa per il reato di cui all’articolo 181, comma 1-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La locale Sezione di primo grado, con la sentenza n. 293 del 2024, ritenuta la propria giurisdizione, respingeva la domanda attorea, assolvendo i convenuti.

2.1. All'uopo, rilevava che il Tribunale penale di Siracusa, con sentenza n. 650 del 2024, passata in giudicato, emessa sugli stessi fatti oggetto di causa, aveva assolto Viani, legale rappresentante de “// Casale” s.r.l., e Dimauro, tecnico incaricato della progettazione e direttore dei lavori, dal reato di cui agli articoli 110 codice penale e 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, accusati di avere realizzato *“interventi edilizi di ristrutturazione con ampliamento di nuova costruzione - corpi A) B) C) D) E) - che comportavano un aumento di volumetria maggiore di mc 1822 rispetto al complesso preesistente, con aumento di volume superiore al 30%”*.

Il Tribunale di Siracusa, pur avendo constatato la prescrizione del reato, riteneva di assolvere gli imputati, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, con la formula *“perché il fatto non sussiste”*; in particolare, richiamava la comunicazione prot. n. 50653 del 23/9/2022, sottoscritta digitalmente il 22/9/2022, del dirigente del

Settore 2 del Comune di Noto che, dopo avere dato atto dell'impossibilità di *"determinare con certezza il reale stato dei luoghi preesistente ai lavori non essendo in possesso di ulteriori elementi documentali che possano smentire la documentazione tecnica del progettista che assieme alle planimetrie catastali risultano gli unici documenti probanti a confronto"*, revocava la determina dirigenziale prot. n. 48669 del 27/11/2018; con tale ultima determina, il Comune di Noto, dopo avere riscontrato difformità volumetriche tra l'effettivo stato dei luoghi e quanto dichiarato nel progetto, riteneva di non procedere all'annullamento in autotutela delle concessioni edilizie n. 91/2011 e n. 21/2015 poiché non sussistevano *"le condizioni temporali di cui al primo comma dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990"* e provvedeva, nel contempo, a informare dei fatti l'Autorità giudiziaria.

Il Tribunale penale di Siracusa, dunque, riteneva che il Comune avesse *"implicitamente affermato che l'opera ristrutturata è conforme alla normativa urbanistica e paesaggistica"*.

2.2. Il giudice di primo grado sosteneva, dunque, che la statuizione assolutoria nel giudizio penale, *"emessa all'esito di dibattimento"*, facesse stato, ai sensi dell'articolo 652 del codice di procedura penale, anche nel giudizio contabile, vertente sugli stessi fatti; inoltre, rilevava che l'Assessorato regionale alle Attività produttive era a conoscenza, perché informato dalla procura contabile, della pendenza del giudizio penale.

3. La Procura regionale, con atto di appello depositato in data 26/11/2024, chiedeva la riforma della predetta sentenza, con

accoglimento integrale della domanda risarcitoria proposta in prime cure.

3.1. Con un articolato motivo di impugnazione, lamentava la violazione dell'articolo 652 del codice di procedura penale, sotto diversi aspetti, ritenendo che non si potesse applicare il giudicato penale ai fatti oggetto di causa.

3.1.1. Mancanza del presupposto oggettivo.

Innanzitutto, l'oggetto dell'accertamento penale, fondato sulla violazione dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, presupponeva un aumento di volumetria maggiore di mc 1.822, cioè superiore al 30% di quella pregressa, mentre nel giudizio contabile qualsiasi aumento di volumetria comportava, così come previsto nel bando, la decadenza dal finanziamento; tale aumento risultava, in ogni caso, evidente nella relazione dei tecnici incaricati da C.R.I.A.S., arch. Pontorno e ing. Cagnes, in quella del consulente d'ufficio del Tribunale di Palermo, ing. Barresi, nonché in quella della Guardia di finanza, compagnia di Riposto, delegata ad espletare attività di indagine nel giudizio penale.

Inoltre, nell'atto di citazione era contenuta un'ulteriore contestazione che comportava, da sola, la decadenza dal finanziamento, ovverosia la violazione dell'articolo 17 del bando in quanto la società non aveva consentito al tecnico incaricato, ing. Cagnes, di effettuare sopralluoghi nella struttura.

3.1.2. Mancanza del presupposto soggettivo.

La sentenza penale assolutoria vedeva come parte offesa il

Comune di Noto, nel cui ambito territoriale era stata realizzata la costruzione abusiva, che aveva avuto la possibilità di costituirsi parte civile, ma non l'Assessorato dell'Attività produttive, che aveva erogato il finanziamento, a cui non risultava notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

3.1.3. La sentenza penale di assoluzione non avrebbe potuto, in ogni caso, avere efficacia di giudicato nel giudizio contabile poiché, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 652, comma 1, del codice di procedura penale, l'Assessorato regionale alle Attività produttive, prima dell'avvio del giudizio penale, avvenuto in data 16/2/2021, aveva attivato *“addirittura 3 diversi giudizi innanzi il plesso giudicante civile, tutti aventi ad oggetto il risarcimento, ovvero il ristoro, del pregiudizio subito [...], chiaramente pari alla misura del contributo indebitamente erogato e ricevuto da Il Casale”* (il giudizio esitato con la sentenza n. 308 del 202 del Tribunale di Palermo; il procedimento di opposizione alla cartella di pagamento innanzi al Tribunale di Siracusa; l'azione recuperatoria della polizza fideiussoria innanzi al Tribunale di Palermo).

3.1.4. La sentenza penale assolutoria non era stata pronuncia a seguito di dibattimento in quanto nella stessa si leggeva che *“l'istruttoria dibattimentale non è neppure iniziata, poiché non è stato aperto il dibattimento”*.

3.1.5. La sentenza penale era, in ogni caso, priva *“di un preciso e puntuale accertamento effettivo e specifico dell'inesistenza della contestata condotta di abusivismo”* poiché unicamente basata sulla

comunicazione prot. n. 50653 del 23/9/2022 del Comune di Noto.

Per il pubblico ministero detta comunicazione:

- non poteva qualificarsi come *“provvedimento nel senso precipuamente giuridico-amministrativo del termine”*: *“la forma dello stesso è, in effetti, al più riconducibile a quella di una comunicazione diretta al privato istante (ovvero alla società odierna appellata che aveva istato per la revoca dell’originario provvedimento asseritamente revocatorio), non all’esito di un procedimento doveroso ma in riscontro ad una non meglio qualificata istanza di revoca, elementi che, anche sotto un profilo eminentemente formale, fanno dubitare persino del nomen di provvedimento e, soprattutto, della capacità di spiegare effetti amministrativi”*;

- era stata emessa in violazione dell’articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 poiché interveniva, revocandolo, sul provvedimento prot. n. 48669 del 27/11/2018, adottato oltre quattro anni prima;

- aveva contenuto contraddittorio poiché, ammettendo l’impossibilità di documentare lo *status quo ante* dei corpi di fabbrica diruti, *“avrebbe dovuto arrestarsi all’impossibilità di provvedere circa l’assentibilità dell’intervento”*;

- contrastava con il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e con l’orientamento giurisprudenziale dei giudici penali ed amministrativi, secondo il quale *“in materia di immobili diruti, la cui consistenza ex ante non può essere comprovata se non con rigorose prove documentali, giammai sostituibili [...] dalla stessa parte interessata al rilascio del titolo edilizio”*.

Ciò comportava che la sentenza penale era stata emessa senza

“alcun effettivo e concreto accertamento della insussistenza della condotta di abuso edilizio e della conseguente responsabilità penale”, non essendo stata posta in essere alcuna istruttoria dibattimentale, tanto che non era stato dichiarato aperto il dibattimento; inoltre, la stessa comunicazione del 23/9/2022 era stata emessa *“senza effettivo riscontro o verifica dei luoghi”* e in contrasto con quanto era stato accertato dall'arch. Pontorno, dall'ing. Cagnes, incaricati da C.R.I.A.S. per le verifiche, dall'ing. Barresi, consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Palermo, nonché con gli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza nello stesso procedimento penale; detti organi avevano accertato, senza equivoci, un ampliamento di volumetria nella realizzazione degli interventi finanziati in contrasto con le clausole del bando.

Inoltre, la sentenza penale appariva contraddittoria poiché aveva utilizzato una formula assolutoria piena pur in presenza di elementi dubitativi, tratti dalla comunicazione prot. n. 50653 del 23/9/2022 che era stata emessa nonostante non vi fossero certezze sulla consistenza originaria dei diruti.

3.1.6. In via subordinata, chiedeva che fosse sollevata questione di costituzionalità dell'articolo 652 del codice di procedura penale per violazione degli articoli 2, 34, 25, 103 e 111 della Costituzione, nonché per violazione *“del generale principio di autonomia e separazione dei diversi plessi giurisdizionali che compongono l'ordinamento giuridico italiano”* allorché fosse consentito

di attribuire efficacia extra-penale ad una sentenza di assoluzione emessa non all'esito del dibattimento, ma senza alcuna istruzione e di contenuto contraddittorio.

3.2. Il pubblico ministero, poi, riproponeva integralmente le contestazioni contenute nell'atto di citazione, con conseguente trascrizione delle ragioni e delle argomentazioni a sostegno della domanda risarcitoria, non esaminate e/o, comunque rigettate, anche implicitamente.

3.2.1. All'uopo, trascriveva anche i passaggi salienti delle relazioni dell'arch. Pontorno, dell'ing. Cagnes, incaricati da C.R.I.A.S., dell'ing. Barresi, consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Palermo, le cui conclusioni erano state trasfuse nella sentenza n. 308 del 2022, di cui riportava ampi stralci, nonché della Guardia di finanza; dalla lettura dei suddetti atti emergeva l'aumento di volumetria dell'intervento realizzato in contrasto con le previsioni del bando di gara.

3.2.2. Riaffermava che la responsabilità erariale era ravvisabile oltre che in capo alla società "*Il Casale*" s.r.l., anche in capo al suo legale rappresentante, Viani, che aveva inoltrato sia la domanda di partecipazione al bando, allegando una perizia non veritiera, sia le istanze per ottenere le concessioni edilizie n. 91/2011 e n. 21/2015, fondate su una errata rappresentazione della realtà; costoro, ribadiva, dovevano rispondere per dolo, avendo tra l'altro, con le loro condotte, occultato dolosamente il danno e solo, in subordine, per colpa grave.

3.2.3. Si soffermava:

- sulla correttezza del procedimento di revoca del contributo, cui eventuali vizi formali non potevano rilevare ai fini della configurazione dell'illecito erariale o sulla illiceità delle condotte poste in essere dagli appellati, come del resto anche riconosciuto nella sentenza n. 308 del 2022 del Tribunale di Palermo;

- sull'irrelevanza, ai fini decisorii, della comunicazione prot. n. 50653 del 23/9/2022 del Comune di Noto, il cui contenuto appariva in contrasto con quanto dichiarato ai militari della Guardia di finanza dai precedenti dirigenti del Settore III urbanistica del Comune di Noto; secondo costoro la concessione edilizia n. 91/2011 era stata rilasciata sulla base di una errata o, comunque, incompleta rappresentazione dello stato dei luoghi, non avendo la società "*// Casale*" fornito alcuna documentazione che attestasse la consistenza e la preesistenza dei diruti.

3.2.4. In ultimo, sosteneva che la contemporanea pendenza di diverse azioni risarcitorie o recuperatorie, tutte al momento infruttuose, coltivate dall'amministrazione danneggiata, non poteva inficiare o paralizzare l'azione di responsabilità in quanto l'unico limite per quest'ultima era costituito dall'effettivo e integrale recupero del contributo indebitamente erogato.

4. Viani Giuseppe in proprio e quale legale rappresentante di "*// Casale*" s.r.l., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Francesco Carli e dell'avv. Corrado Di Blasi, nella memoria di costituzione depositata in data 7/2/2025, chiedevano che fosse rigettato l'appello della Procura regionale.

4.1. Gli appellati riferivano che l'Assessorato regionale delle

Attività produttive, con nota prot. n. 18320 del 27/3/2017, comunicava, facendo proprie le osservazioni critiche formulate all'operato dell'arch. Pontorno, incaricato da C.R.I.A.S., *“di considerare regolarmente concluso e collaudato, funzionante e in uso, l'investimento [...], dando incarico alla CRIAS di provvedere al saldo e successiva certificazione della spese entro la giornata odierna”*; all'uopo, l'Assessorato censurava l'errata interpretazione effettuata dall'arch. Pontorno del d.P.R. n. 380 del 2001.

Nonostante le plurime diffide di pagamento del saldo, essendo stati completati i lavori nel maggio del 2015, l'Assessorato, dapprima, con nota prot. 40596 del 27/7/2017 dava incarico a C.R.I.A.S. di effettuare un supplemento di collaudo *“stante l'impossibilità di un accertamento comprovato di eventuale aumento volumetrico”*, poi, con successiva nota prot. n. 46469 del 12/9/2017, sconfessando la richiesta di revoca del finanziamento effettuata da C.R.I.A.S., affermava che *“si ritiene del tutto erronea la considerazione che la ricostruzione di un'opera diruta equivalga a nuova costruzione”* e rinviava alla nota prot. n. 9042 del 14/3/2017 dell'Ufficio tecnico del Comune di Noto che attestava, inconfutabilmente, l'assenza di incremento volumetrico dell'intervento realizzato.

Tuttavia, l'Assessorato regionale alle Attività produttive, a seguito della relazione dell'ing. Cagnes, incaricato da C.R.I.A.S. - che nelle more non aveva dato seguito ai voleri del citato assessorato - revocava, con decreto n. 1163 del 26/7/2018, l'agevolazione concessa,

disponendo il recupero della somma di euro 1.290.269,50, in quanto contestava un aumento di volumetria; e, ciò nonostante, la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Siracusa, nella nota prot. n. 7148 del 28/4/2011, stabiliva che *“doveva ritenersi compatibili le opere previste in progetto, finalizzate al recupero ed alla riqualificazione del bene in questione, con la salvaguardia dello stesso”*.

4.2. Gli appellati evidenziavano i molteplici errori commessi nel procedimento di revoca del contributo, con violazione dei principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, errori che non erano stati in alcun modo valutati nel giudizio civile, esitato con la sentenza n. 308 del 2022 del Tribunale di Palermo (il giudice aveva sostenuto che il giudizio civile non verteva tanto sull'atto di revoca del contributo, quanto sull'accertamento della sussistenza delle condizioni per godere o meno del contributo), né dalla Procura contabile.

4.2.1. C.R.I.A.S., società *in house*, non avrebbe potuto concedere alcun incarico ad un tecnico, come l'ing. Cagnes, estraneo alla propria compagine amministrativa.

4.2.2. Era stata violata la regola di partecipazione al procedimento amministrativo, di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990, poiché l'unica comunicazione del sopralluogo che sarebbe stato effettuato il 12/10/2017 era pervenuta dall'email personale dell'ing. Cagnes in data 2/10/2017.

4.2.3. Parimenti era stata violata anche la convenzione tra C.R.I.A.S. e Regione che prevedeva il rispetto del termine di quindici

giorni nella comunicazione di eventuali inadempienze, termine che non era stato rispettato.

4.3 Gli appellati ritenevano che un ulteriore elemento rilevante ai fini dell'esenzione da responsabilità erariale fosse costituito dalla sentenza di assoluzione n. 650 del 2024 del Tribunale di Siracusa che, dopo un proprio accertamento, si era pronunciato con la formula "*perché il fatto non sussiste*", emessa sulla base di un provvedimento del Comune di Noto (prot. n. 50653 del 23/9/2022) che aveva attestato, senza ombra di dubbio, che non vi era stato alcun aumento di volumetria, smentendo quanto sostenuto dai tecnici di C.R.I.A.S.

Tale sentenza non poteva che fare stato, ai sensi dell'articolo 652 del codice di procedura penale, anche nel giudizio contabile, tenuto conto dell'ampia formula assolutoria utilizzata, del fatto che era stata emessa a seguito del dibattimento e che la Regione Siciliana era stata posta in condizioni di costituirsi parte civile poiché aveva saputo dell'esistenza del giudizio penale a seguito delle interlocuzioni avute con la Procura contabile, come evincibile dal carteggio in atti.

4.4. Gli appellati, poi, ritenevano che l'impugnazione della Procura regionale dovesse ritenersi infondata per le seguenti ragioni:

- il richiamo agli altri contenziosi civili doveva ritenersi tardivo e, comunque, tali contenziosi erano "*soggettivamente e oggettivamente diversi rispetto a quello avviato dalla Procura contabile solo nel 2023*", mentre quello penale era stato avviato nel 2019;

- la sentenza penale era stata emessa a seguito dell'apertura del dibattimento, come si leggeva nella stessa, tanto che erano state

celebrate diverse udienze;

- il giudice penale aveva effettuato un accertamento specifico, tanto da ritenere che a differenza di quanto contenuto nel capo di imputazione, vi erano state due concessioni edilizie (n. 91/2011 e n. 21/2015) ed aveva richiamato e, approfonditamente, valutato il provvedimento del Comune di Noto del 22/9/2023 (*rectius* del 23/9/2023);

- il giudice aveva richiamato l'articolo 129 del codice di procedura penale nell'emettere la propria decisione, così dimostrando che, dagli atti, emergeva evidente la non colpevolezza, tanto da non potere emettere una pronuncia dichiarativa della prescrizione.

5.5. Gli appellati, poi, a seguito della riproposizione da parte della Procura contabile degli argomenti contenuti nella citazione di primo grado, riproponevano a loro volta le difese incentrate sulla ricostruzione fattuale della vicenda e sulle molteplici violazioni di legge commesse con l'apertura del procedimento per la revoca del contributo, già sopra esposte.

5. L'Ufficio di procura generale depositava, in data 28/3/2025, le proprie conclusioni, nelle quali confutava le argomentazioni difensive degli appellati, ritenendo che il procedimento di revoca del contributo fosse legittimo e che C.R.I.A.S., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del bando e dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, poteva avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi; in ogni caso, non era necessario rispettare, per ogni fase sub procedimentale, come quella riguardante l'incarico all'ing. Cagnes, la legge n. 241 del 1990; anzi, a questi gli era stato impedito l'accesso;

per il resto, richiamava e ribadiva i motivi di impugnazione contenuti nel gravame interposto dalla Procura regionale.

6. All'udienza del 17/4/2025, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. La locale Sezione di primo grado, con la sentenza n. 293 del 2024, ha assolto “// Casale” s.r.l. e il suo legale rappresentante Viani Giuseppe dalla contestazione del pubblico ministero, volta ad ottenere la condanna in solido al pagamento della somma di euro 1.290.269,50, indebitamente percepita per avere, in violazione delle disposizioni del bando di gara, realizzato un intervento di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente con aumento di volumetria, giusta l'articolo 652 del codice di procedura penale, poiché conto che per gli stessi fatti Viani era stato assolto in sede penale, con la sentenza n. 650 del 2024 del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato, con la formula “*perché il fatto non sussiste*”, emessa ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

Avverso la predetta sentenza ha inoltrato appello il pubblico ministero, lamentando che l'articolo 652 del codice di procedura penale non potesse essere applicato nella fattispecie in esame, con conseguente richiesta di riforma della suddetta pronuncia, mentre “// Casale” s.r.l. e Vani hanno resistito, chiedendone la conferma.

2. Il collegio, preliminarmente, ritiene di soffermarsi sulla portata applicativa dell'articolo 652 del codice di procedura penale, nel testo

novellato dell'art. 9 della legge 27 marzo 2001, n. 97, che recita: *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”*.

Circa l'applicazione di tale norma al giudizio contabile non vi è alcun dubbio tenuto conto proprio della novella di cui al suddetto articolo 9 della legge n. 97 del 2001, ove, per eliminare ogni dubbio, è stato puntualizzato che l'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria irrevocabile opera nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno *“anche se promosso”* nell'interesse del danneggiato, rendendo così evidente, con quest'ultimo inciso, il riferimento alla figura del procuratore regionale della Corte dei conti; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dalla lettura dei lavori parlamentari della citata legge, ove, il relatore ha chiarito che l'emendamento in questione è stato introdotto al fine di superare l'oscillante giurisprudenza contabile e ha precisato che il procedimento amministrativo di danno, indicato nell'art. 652 del codice di procedura penale, *“è il procedimento di responsabilità erariale dinanzi alla Corte*

dei Conti” (cfr. Senato della Repubblica, XIII Legislatura, 1014^a Seduta antimeridiana - Assemblea - Resoconto Stenografico 1 febbraio 2001, pag. 9 - Relatore Pellegrino).

La norma processuale in questione, ovviamente, può trovare ingresso nel processo contabile, solo nei limiti ivi indicati e cioè quanto all'accertamento, emesso a seguito del dibattimento, che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest'ultimo non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi del comma 2 dell'art. 530 del codice di procedura penale.

2.1. Una delle condizioni perché operi la preclusione di cui sopra, dunque, è costituita dalla circostanza che la sentenza assolutoria penale sia emessa *“a seguito di dibattimento”*.

All'uopo, è necessario ricordare che l'articolo 492, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che *“compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento”*; a sua volta quest'ultimo articolo prevede che *“prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti”*; in ultimo, l'articolo 129, comma 1, sancisce che *“in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste [...] lo dichiara di ufficio con sentenza”*.

Orbene, nella sentenza n. 650 del 2024 il giudice monocratico del Tribunale di Siracusa dà atto che *“già alla prima udienza dibattimentale, cioè il 23.12.2022, il reato risultava estinto per prescrizione”* e che *“il Tribunale rinviava per tre volte l’udienza per regolarizzare il contraddittorio [...]”*; inoltre, precisa che *“all’udienza odierna del 16.2.2014, il Tribunale, regolarizzato il contraddittorio [...], invitava le parti a concludere ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e, sentite le loro conclusioni e letta la memoria difensiva depositata, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo”*.

Da quanto sopra descritto emerge, chiaramente, che il dibattimento non è stato mai dichiarato aperto a causa di problemi di contraddittorio con uno degli imputati, risolti i quali il giudice monocratico, senza procedere ai sensi dell’articolo 493 del codice di procedura penale, ovverosia con la richiesta delle parti di ammissione dei mezzi di prova, ha emesso la sentenza di assoluzione, ai sensi dell’articolo 129, pronuncia che può essere emessa in ogni stato e grado del processo.

Tale circostanza si ricava, inoltre, anche dalla motivazione della suddetta sentenza penale, ove si legge: *“vero che l’istruttoria dibattimentale non è neppure iniziata, poiché non è stato nemmeno aperto il dibattimento, ma dalla lettura della memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 121 c.p.c. [che consente alle parti di depositare memorie scritte “in ogni stato e grado del procedimento”] risulta, evidente l’assenza di responsabilità in capo ai due imputati [...] per il reato loro ascritto”*; in altri termini, al di là di mere questioni

linguistiche, il dibattimento non è mai stato aperto, non è stata condotta alcuna istruttoria dibattimentale e il giudice, in virtù di quanto previsto dall'articolo 129 del codice di procedura penale, a seguito del deposito della comunicazione del 22/9/2023 del Comune di Noto, sulla quale si ritornerà in seguito, da parre degli imputati, ha ritenuto che non si configurasse il reato di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 41 del 2004, a carico di Viani Giuseppe, amministratore de "*Il Casale*" s.r.l. e Di Mauro Antonio, progettista.

La sentenza penale in questione, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non è stata pronunciata "*in seguito a dibattimento*" come prescritto dall'articolo 652 del codice di procedura penale, non essendo stato questo neppure aperto, con la conseguenza che manca una delle condizioni necessarie per l'estensione in altri plessi giudiziari del giudicato penale assolutorio.

2.2. Vi è un ulteriore elemento che non consente di invocare il giudicato penale di assoluzione, come tra l'altro rilevato dalla procura contabile nell'atto di appello, in quanto il suddetto articolo 652 del codice di procedure penale fa salva l'ipotesi che "*il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione civile in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2*"; questa disposizione normativa a sua volta prevede: "*l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile*".

Innanzitutto, occorre precisare che "*il danneggiato dal reato*" è il soggetto che ha subito un pregiudizio, di natura economica o non

economica, in conseguenza della commissione di un reato; nella fattispecie in esame, danneggiato da reato non può essere identificato solo con il Comune di Noto, il che comporterebbe in radice l'inapplicabilità dell'articolo 652 del codice di procedura penale, ma anche con l'Assessorato regionale alle Attività produttive che ha concesso il finanziamento: l'abuso edilizio di qualsiasi natura, infatti, costituisce una delle condizioni per la revoca del finanziamento, come previsto dagli articoli 6 e 7 del bando.

Ciò chiarito, l'Assessorato regionale con decreto prot. n. 1163 del 26/7/2018 ha messo il decreto di revoca del finanziamento provvisorio di euro 1.290.369,50, notificato il 18/9/2018, chiedendone la restituzione; "*Il Casale*" s.r.l. ha impugnato il citato decreto innanzi al Tribunale di Palermo, incardinando il giudizio R.G. n. 16558/2018, nel quale l'Assessorato regionale si è costituito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Ne consegue che l'azione civile è stata esercitata ben prima che il pubblico ministero penale, con decreto del 16/2/2021, abbia citato a giudizio Viani Giuseppe, legale rappresentante de "*Il Casale*" s.r.l.

2.3. In ultimo, sussiste un'altra ragione che non consente di invocare nel presente giudizio il giudicato penale di assoluzione.

La formula assolutoria "*perché il fatto non sussiste*" presuppone, come sopra esposto, che vi sia identità tra il fatto di reato e l'illecito erariale e ciò significa che non vi può essere alcun automatismo tra la formula assolutoria adottata dal giudice penale e l'efficacia di giudicato extra penale, la cui valutazione va condotta caso per caso, tenendo

conto dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione.

Orbene, il fatto contestato penalmente riguarda il reato di cui all'articolo 181, comma 1-*bis*, lettera b) del decreto legislativo n. 42 del 2004 che punisce coloro che eseguono opere che abbiano superato i limiti dimensionali ivi previsti (nel caso specifico, il 30% della volumetria).

L'illecito erariale contestato nell'atto di citazione riguarda due differenti aspetti:

- la violazione degli articoli 6 e 7 del bando di gara che considerano inammissibile *tout court* qualsiasi intervento che comporti aumento di volumetria, al di là del superamento di una certa soglia dimensionale;
- la violazione dell'articolo 17 del bando di gara che obbliga i beneficiario a consentire all'amministrazione di effettuare controlli, ispezioni, verifiche e monitoraggi sui lavori, anche successivamente alla loro fine, in quanto all'ing. Cagnes, come in prosieguo si esporrà, non è stato consentito l'accesso nella struttura.

Ciò comporta che non vi è identità tra i fatti oggetto del giudizio penale assolutorio e quelli del presente giudizio di responsabilità.

3. Sgombrato il campo dalla sussistenza della preclusione penale che ha condotto il giudice di primo grado a rigettare la domanda del pubblico ministero contabile, è necessario verificare, sulla scorta delle ulteriori argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione, se gli appellati, come evocati in giudizio, siano o meno responsabili dell'illecito erariale loro contestato.

4. Occorre premettere che il giudice, nell'ambito della sua discrezionalità e in assenza di espresso divieto normativo, non sussistendo alcuna norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, come anche evincibile dall'articolo 94 del codice di giustizia contabile, può utilizzare, stante il principio dell'unicità della giurisdizione, prove (consulenze tecniche, acquisizioni documentali, dichiarazioni testimoniali ecc...) raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore decisivo per la definizione della causa (*ex plurimis* Cassazione sentenze n. 15969 del 2024 e n. 8880 del 2024).

Tale *modus operandi* non può ritenersi in contrasto con l'esercizio del diritto di difesa poiché il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (*ex multis* Corte di cassazione 2947 del 2023; n. 9055 del 2022; n. 35782 del 2022; n. 31600 del 2021); tali principi sono del tutto esportabili anche nel processo contabile (*ex plurimis* questa Sezione n. 17 del 2025; Sezione seconda n. 33 del 2025; Sezione terza n. 22 del 2025).

4.2. Orbene, nel presente giudizio può essere utilizzato, come materiale probatorio rilevante ai fini della decisione, la consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. Barresi, disposta dal Tribunale di Palermo nel giudizio civile tra la società "*Il Casale*" s.r.l. e l'Assessorato alle Attività

produttive della Regione Siciliana, sfociato nella sentenza n. 308 del 2022, vertente sui medesimi fatti di causa; tale consulenza ha tratto origine dal giudizio (R.G. 20967/2017) di opposizione al decreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento della restante parte del contributo economico, nonché dal giudizio (R.G. n. 16558/2018) di impugnativa del D.D.G. n. 1162/7S del 26/7/2018 di revoca del contributo ottenuto.

Il consulente, ha accertato, anche a seguito di sopralluogo del 28/9/2019 sull'immobile, nonché a seguito dell'acquisizione di ulteriore documentazione, in particolare le planimetrie catastali, che il progetto ammesso a finanziamento non ha rispettato i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7 del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 85 del 2001 che vietavano, espressamente e senza alcuna ombra di dubbio, qualunque intervento edilizio che comportasse un aumento volumetrico del patrimonio immobiliare esistente; in particolare, il consulente è giunto a tale conclusione sulla base delle planimetrie storiche catastali, nonché sulle immagini satellitari storiche disponibili su Google earth, dimostrando che le volumetrie indicate nel progetto presentato dal tecnico di fiducia de "Casa/e" s.r.l., Dimauro, sulla cui base il Comune di Noto ha rilasciato i titoli edilizi (n. 91 del 17/5/2011 e n. 21 del 2/2/2015), erano superiori alle reali consistenze; tali dati tecnici non sono stati idoneamente smentiti né nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Palermo, né in questo giudizio in quanto gli appellati si sono limitati a sostenerne l'inutilizzabilità, senza però fornire alcun elemento diverso, neanche di

natura indiziaria, al fine di dimostrare la correttezza del proprio operato.

4.3. Le conclusioni di cui sopra, del resto, sono conformi anche agli accertamenti condotti dall'arch. Pontorno, nominato da C.R.I.A.S., al fine di effettuare il collaudo dell'opera ai sensi dell'articolo 16 del bando pubblico, che ha accertato che il progetto originario presentava volumetrie maggiori di quelle reali (relazioni del 5/3/2017 e del 17/3/2017), con la conseguenza che non sono state rispettate le previsioni del bando.

4.4. Anche l'ing. Cagnes, incaricato da C.R.I.A.S., su impulso dell'Assessorato alle Attività produttive per lo svolgimento di un supplemento istruttorio, cui è stato negato per ben due volte (il 23/9/2017 e il 12/10/2017) l'accesso alla struttura, con violazione dell'articolo 17 del citato bando, nella relazione dell'1/3/2018, ha concluso che le opere realizzate hanno prodotto un incremento volumetrico, sia con riferimento ai fabbricati preesistenti che ai fabbricati ricostruiti.

4.5. A ciò aggiungasi che funzionari dell'Ufficio tecnico del Comune di Noto hanno effettuato, in data 16/5/2018, un sopralluogo e, successivamente, lo stesso Comune con nota prot. n. 30214 del 24/7/2018 ha segnalato che la volumetria iniziale del fabbricato, indicata dal progettista Dimauro, sulla cui base erano stati rilasciati i titoli edilizi, era maggiore di quella reale; tali esiti sono stati comunicati a C.R.I.A.S. con e-mail del 27/7/2018.

Ciò ha comportato, che il Comune di Noto, con determina dirigenziale del 27/11/2018, ha riscontrato che, effettivamente, lo stato

di fatto indicato nel progetto iniziale non fosse corrispondente alla realtà, come desumibile dalle foto aeree e dalla documentazione catastale, in quanto la volumetria indicata era maggiore di quella effettiva; tuttavia, non è stato dato corso al procedimento di revoca delle concessioni edilizie, nonostante le difformità riscontrate, *“stante che non esistono le condizioni temporali di cui al primo comma dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e nemmeno le condizioni di applicabilità della deroga di cui al comma 2 bis”*.

4.6. In ultimo, nella relazione della Guardia di finanza in atti (prot. n. 126321/2019 dell’1/3/2019), ove sono anche compendiate gli accertamenti tecnici condotti da C.R.I.A.S. e dal Comune di Noto, si dà atto che l’aumento di volumetria è riscontrabile, sia dalla ricostruzione dei diruti con volumetrie maggiori, sia dalla circostanza che per due diruti, inclusi nel progetto a firma del tecnico della società Dimauro, ne è stata disconosciuta proprio la preesistenza.

Lo stesso progettista della società, il predetto Dimauro, sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato che *“i dati da me indicati li ho rilevati per quanto i fabbricati non diruti da rilievi che ho effettuato sui luoghi, per quanto riguarda i fabbricati diruti li ho desunti da una proiezione sulla plausibile costruzione preesistente basandomi su elementi architettonici rilevati in loco”* e, quindi, in quest’ultimo caso non sono stati utilizzati dati certi e verificabili preesistenti, come elementi storici, dati catastali o rilievi fotografici.

4.7. A fronte di tali robusti ed univoci elementi probatori che denotano una palese violazione del bando di gara, gli appellati si sono

soffermati sulla nota prot. n. 50653 del 23/9/2023, richiamata nella sentenza penale di assoluzione, emessa dal Comune di Noto su richiesta degli stessi, che ha revocato la precedente determina dirigenziale prot. n. 48669 del 27/11/2018 con la seguente motivazione conclusiva: *“essendo tutt’oggi quest’ufficio impossibilitato a determinare con certezza il reale stato dei luoghi preesistenti ai lavori, non essendo in possesso di ulteriori elementi documentali che possano smentire la documentazione tecnica del progettista che assieme alle planimetrie catastali risultano gli unici elementi probanti di confronto, con la presente si accolgono le motivazioni riportare nella Vs richiesta a mezzo pec 22564/2022”*.

4.7.1. Innanzitutto, occorre puntualizzare che la predetta nota non può esplicitare alcun effetto sulla sussistenza dell’illecito erariale, tenuto conto che, secondo l’articolo 16 del bando, la verifica tecnica/collaudo dell’opera realizzata, al fine di controllarne la conformità al progetto approvato e alle ulteriori clausole del bando, è rimessa, esclusivamente, all’Assessorato regionale che ha erogato il contributo economico, ovvero alla C.R.I.A.S. che si è avvalsa di personale tecnico specializzato.

In altri termini, non è certo il Comune di Noto l’ente a cui compete la verifica del rispetto o meno delle clausole del bando.

4.7.2. Poi, nella suddetta nota il dirigente prende in considerazione solo le doglianze della società *“Il Casale”* e dell’amministratore Viani, senza in alcun modo confrontarsi (probabilmente perché ne è stato tenuto all’oscuro) con le diverse

conclusioni cui erano giunti diversi qualificati organi tecnici, l'arch. Pontorno, l'ing. Cagnes, l'ing. Barresi, che con ampie argomentazioni, alle quali in questa sede per economia espositiva si rinvia, hanno dimostrato l'aumento di volumetria dell'opera realizzata, posta in essere con diverse modalità, e vietata dal bando di gara.

Le affermazioni contenute, dunque, in tale nota appaiono deboli e volte più a valorizzare le doglianze delle parti interessate, piuttosto che ad accertare cosa fosse effettivamente accaduto; non si dimentichi, poi, come sopra esposto, che il progettista Dimauro, sentito a sommarie informazioni dalla Guardia di finanza, non ha desunto le volumetrie dei fabbricati diruti su elementi oggettivi e non si comprendono le ragioni per le quali in detta nota il Comune di Noto non abbia inteso attribuire alcun rilievo ai dati catastali.

4.7.3. In ultimo, la nota in questione, emessa su *imput* degli interessati, ha revocato, senza alcun sopralluogo, la precedente determina dirigenziale prot. n. 48669 del 27/11/2018 che non aveva prodotto in via di fatto alcun effetto pregiudizievole dal momento che, proprio in virtù dell'articolo 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990, nonostante l'accertamento delle violazioni, non aveva inciso sui titoli edilizi.

Si tratta, dunque, di un provvedimento "*atipico*", volto a revocare un precedente provvedimento che non aveva inciso, in alcun modo, sui titoli edilizi.

5. Il collegio ritiene di prendere in esame un ulteriore aspetto, posto in luce dal pubblico ministero contabile, che è volto a suffragare

l'illecito erariale.

E' stato impedito per ben due volte all'ing. Cagnes (il 23/9/2017 e il 12/10/2017) - tecnico incaricato da C.R.I.A.S. (vedasi nota di accettazione per ricevuta dell'11/9/2017) di effettuare un ulteriore sopralluogo nell'esclusivo interesse della società beneficiaria del contributo pubblico - di accedere alla struttura, nonostante l'articolo 17 del bando attribuiva all'amministrazione regionale la facoltà di effettuare ispezioni, verifiche e monitoraggi; è stato lo stesso Assessorato regionale che, come riconosciuto dagli stesi appellanti nella memoria di costituzione, ha dato incarico, con nota prot. n. 40596 del 27/7/2017, alla C.R.I.A.S. di disporre un supplemento di collaudo.

Nel verbale del sopralluogo del 23/9/2017 si legge che l'accesso è stato negato nonostante la comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata; in quello del 12/10/2017 si legge che il personale presente aveva ricevuto disposizioni per non far accedere il tecnico nella struttura.

Gli appellanti hanno dato atto che di avere ricevuto la comunicazione dell'ing. Cagnes in data 2/10/2017, ma poi hanno lamentato la violazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 241 del 1990 poiché nella predetta comunicazione nulla si diceva in ordine alla sua legittimazione *"e alla fonte della sua investitura [...] alla sussistenza di poteri rappresentativi e sostitutivi [...] ai motivi e ai contenuti dell'estemporanea e irrituale attività accertativa"*.

Appare evidente come la contestazione sia pretestuosa, essendo del tutto generica, tenuto conto che i sopralluoghi e le

ispezioni erano direttamente previste dal bando, in particolare dall'articolo 17, tanto che l'arch. Pontorno, primo tecnico incaricato da C.R.I.A.S., aveva potuto accedere senza problemi alla struttura; appare, quindi, privo di giustificazione il rifiuto opposto all'ing. Cagnes di accedere per ben due volte alla struttura.

6. La condotta posta in essere dagli appellati risulta integrare anche l'elemento soggettivo del dolo.

Viani Giuseppe, legale rappresentante e amministratore de "*// Casale*" s.r.l. - il cui operato, in base al principio di immedesimazione organica si ripercuote anche sulla società - ha consapevolmente violato le chiare clausole del bando, realizzando una struttura recettiva con un aumento di volumetria, come sopra esposto, nonché ha impedito, senza alcuna ragione, al tecnico incaricato di effettuare un secondo sopralluogo disposto nell'interesse esclusivo della società beneficiaria del contributo pubblico.

Del danno in questione devono, dunque, rispondere, in solido, sia "*// Casale*" s.r.l., che ha ricevuto il contributo pubblico, sia il legale rappresentante e amministratore all'epoca dei fatti, Viani Giuseppe, che ha agito nell'interesse di quest'ultima, presentato la domanda di contributo, con allegato, il progetto di realizzazione della struttura alberghiera.

7. In ultimo, occorre esaminare le ultime doglianze contenute nella memoria di costituzione degli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione del pubblico ministero contabile e la conferma della sentenza di primo grado, non esaminate in precedenza.

7.1. Innanzitutto, se da un lato è vero che l'Assessorato dapprima con nota prot. n. 18320 del 27/3/2017 non ha condiviso le conclusioni della relazione dell'arch. Pontorno, dall'altro è altrettanto vero che il suddetto Assessorato, con nota prot. n. 40596 del 27/7/2017, ha chiesto un "*supplemento di collaudo*", sospendendo la procedura di revoca del finanziamento già avviata.

Successivamente, lo stesso Assessorato, preso atto delle conclusioni della relazione dell'1/3/2018 dell'ing. Cagnes, conformi a quelle dell'arch. Pontorno, ha riavviato il procedimento di revoca con nota prot. n. 15374 del 21/3/2018, indirizzata a "*Il Casale*" s.r.l., per concluderlo con il D.D.G. n. 1163/1975 del 26/7/2018.

Non si ravvisa, quindi, alcuna contraddizione nella condotta posta in essere dall'Assessorato regionale delle Attività produttive che possa far venire l'illecito erariale contestato.

Né tali conclusioni si pongono in contrasto con la nota prot. n. 7148 del 29/4/2011 della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Siracusa, come sostenuto dalla difesa, che non si è pronunciata sull'aumento di volumetria, ma semplicemente sul rispetto dei criteri di ornato e salvaguardia del bene.

7.2. Non sussiste alcuna violazione dei principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, tra l'altro non applicabile direttamente nell'ordinamento regionale poiché la materia è stata normata con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che possa far venir meno l'illecito erariale sopra contestato.

7.2.1. La doglianza riguardante la circostanza che la C.R.I.A.S.,

società in house, non avrebbe potuto avvalersi di personale esterno è priva di rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito erariale.

Infatti, eventuali illegittimità nella nomina di tecnici esterni (arch. Pontorno e ing. Cagnes) potrebbe, eventualmente rilevare, ai fini della sussistenza di un illecito erariale diverso da quello oggetto di causa, ma non potrebbe incidere in alcun modo su quest'ultimo; del resto, occorre anche ricordare che l'illecito oggetto di causa non si basa solo sulle relazioni dei tecnici nominati da C.R.I.A.S.

7.2.2. Nessuna disposizione normativa di partecipazione al procedimento amministrativo è stata violata poiché, come si evince dalla copiosa documentazione riversata nel fascicolo processuale e sopra richiamata, gli appellati sono stati sempre tempestivamente informati dell'avvio del procedimento di revoca del finanziamento (nota prot. n. 7175 del 7/3/2017, nota prot. n. 6754 del 21/3/2017 e nota prot. n. 17955 del 24/3/2027) e del suo riavvio (nota prot. n. 15374 del 21/3/2018), nonché della sua conclusione con l'adozione del decreto di revoca (D.D.G. n. 1163 del 26/7/2018).

7.3. Il richiamo ai contenziosi pendenti non può ritenersi tardivo perché gli stessi erano già menzionati nell'atto di citazione; inoltre, quello civile pendente presso il Tribunale di Palermo non può considerarsi, per le ragioni già esposte, estraneo al presente giudizio.

8. In conclusione, l'appello della Procura regionale deve essere accolto e per l'effetto deve essere riformata integralmente la sentenza n. 293 del 2024 della locale Sezione di primo grado, con condanna, in solido, di *"Il Casale"* s.r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore e Viani Giuseppe al pagamento della somma di euro 1.290.269,50 a favore della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività produttive, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., dall'indebito esborso e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo; inoltre, devono essere poste a carico dei convenuti, in via solidale, le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, a favore dello Stato.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- accoglie l'appello della Procura regionale e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 293 del 2024 della locale Sezione di primo grado, condanna, in solido, "*// Casale*" s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e Viani Giuseppe al pagamento della somma di euro 1.290.269,50 a favore della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività produttive, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., dall'indebito esborso e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo;

- condanna, altresì, i predetti appellati, in via solidale, al pagamento delle spese di giudizio a favore dello Stato che liquida, per il giudizio di primo grado (euro 790,00) e di secondo grado (euro 641,55), in complessivi euro 1.431,55.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 aprile

